



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente**

Piazza Vittoria, 5 – 38122 Trento

**T** +39 0461 497701

**F** +39 0461 497759

**pec** [appa@pec.provincia.tn.it](mailto:appa@pec.provincia.tn.it)

**@** [appa@provincia.tn.it](mailto:appa@provincia.tn.it)

**web** [www.appa.provincia.tn.it](http://www.appa.provincia.tn.it)



Spettabile  
 Federazione Trentina della Cooperazione  
 Via Segantini 10  
 38122 Trento  
[ftcoop@pec.cooperazionetrentina.it](mailto:ftcoop@pec.cooperazionetrentina.it)  
[vincenzo.visetti@ftcoop.it](mailto:vincenzo.visetti@ftcoop.it)

Spettabile  
 Confesercenti del Trentino  
 Via Maccani 122  
 38121 Trento  
[confesercentitn@pec.aruba.it](mailto:confesercentitn@pec.aruba.it)  
[aldi.cekrezi@tnconfesercenti.it](mailto:aldi.cekrezi@tnconfesercenti.it)

Spettabile  
 Confcommercio Trentino  
 Via Solteri 78  
 38121 Trento  
[confcommercio@pec.unione.tn.it](mailto:confcommercio@pec.unione.tn.it)  
[giovanni.profumo@unione.tn.it](mailto:giovanni.profumo@unione.tn.it)  
[mila.bertoldi@unione.tn.it](mailto:mila.bertoldi@unione.tn.it)

Spettabile  
 Confindustria Trento  
 Via Degasperi 77  
 38123 Trento  
[confindustria.trento@cert.neispa.com](mailto:confindustria.trento@cert.neispa.com)  
[baldo@confindustria.tn.it](mailto:baldo@confindustria.tn.it)  
[busato@confindustria.tn.it](mailto:busato@confindustria.tn.it)

Spettabile  
 Associazione Artigiani Trento  
 Via del Brennero 182  
 38121 Trento  
[assart@pec.artigiani.tn.it](mailto:assart@pec.artigiani.tn.it)  
[a.ferrari@artigiani.tn.it](mailto:a.ferrari@artigiani.tn.it)  
[a.furlan@sapi.artigiani.tn.it](mailto:a.furlan@sapi.artigiani.tn.it)

Spettabile  
 Associazione albergatori ed imprese  
 turistiche della provincia di Trento  
 Via Degasperi 77  
 38123 Trento  
[asat.tn@legalmail.it](mailto:asat.tn@legalmail.it)

**Provincia autonoma di Trento**

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it) - C.F. e P.IVA 00337460224

Spettabile  
ANCE – Associazione Trentina  
per l'Edilizia  
Via Degasperi 77  
38123 Trento  
ance.trento@pec.ance.it  
geronazzo@ancetrento.it  
luca.misconel@misconel.it

e, p.c. Egregio Signor  
Mario Tonina  
Vicepresidente e Assessore all'urbanistica,  
ambiente e cooperazione  
SEDE

S504/2020/17.1

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Ordinanza contingibile-urgente del Presidente della Provincia n. 48 del 15 ottobre 2020 (*"Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (...) nonché disposizioni in materia sanitaria e ambientale"*). Modificazioni all'ordinanza del Presidente del 10 aprile 2020 concernente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*"Norme in materia ambientale"*), nonché disposizioni relative a scadenze, adempimenti, obblighi informativi, procedimenti amministrativi e sanzionatori in materia ambientale – **Chiarimenti**.

Con la presente si comunica che è stata adottata l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 48 del 15 ottobre 2020, contenente, tra l'altro, *"ulteriori disposizioni in materia ambientale"*: disposizioni che hanno sensibilmente mutato il quadro delle deroghe in materia ambientale introdotte dalla precedente ordinanza del Presidente del 10 aprile 2020.

La suddetta ordinanza del 10 aprile 2020 del Presidente aveva stabilito una serie di deroghe alla normativa ambientale in ragione della sospensione generalizzata delle attività non essenziali ad opera dei provvedimenti governativi atti a contrastare la diffusione del Covid-19: provvedimenti che per loro natura erano suscettibili di creare notevoli difficoltà agli operatori economici, tra cui il potenziale blocco della filiera della gestione dei rifiuti.

Le disposizioni dell'ordinanza del 10 aprile 2020 erano inizialmente legate allo scadere della dichiarazione di emergenza sanitaria che, al momento dell'adozione del provvedimento, era stata fissata al 31 luglio 2020 per previsione della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Con il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, il suddetto termine del 31 luglio 2020 fu prorogato al 15 ottobre 2020.

In conseguenza di tale proroga dello stato di emergenza, fu adottata l'ordinanza del Presidente del 31 luglio 2020 (*"ulteriori disposizioni a seguito dell'emanazione del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (...)"*), con cui è stata disposta – al punto 3 – la proroga fino al 15 ottobre 2020 di tutte le misure o i termini dettati dalle precedenti ordinanze – compresa, quindi, quella del 10 aprile 2020 – *"qualora per gli stessi sia stata prevista esplicitamente l'efficacia o la portata temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza o fino al 31 luglio 2020"*.

Con la stessa ordinanza del 31 luglio 2020 – come già rappresentato nella nota di quest'Agenzia a codeste Associazioni del 30 luglio 2020, prot. n. 457614 –, nel punto 3 fu precisato che *"detta proroga non si applica al termine di cui al primo paragrafo del punto 1.1 ('Deposito temporaneo)*

dell'ordinanza del presidente di data 10 aprile 2020 (...) e al termine di cui al primo paragrafo del punto 1.2 ('Operazioni di messa in riserva e deposito preliminare') della medesima ordinanza, la cui portata pertanto cessa con il 31 luglio 2020 (...)

Pertanto, con riferimento alle diverse forme di stoccaggio dei rifiuti (deposito temporaneo, deposito preliminare e messa in riserva), le disposizioni dell'ordinanza del 10 aprile 2020 concernenti il superamento delle soglie volumetriche erano proseguite fino al 15 ottobre 2020; invece, le sospensioni dei termini temporali previsti per le diverse forme di stoccaggio di rifiuti (primo paragrafo del punto 1.1 e primo paragrafo del punto 1.2) erano venute meno con il 31 luglio 2020.

Il 15 ottobre 2020, in occasione della scadenza dell'efficacia dell'ordinanza del 10 aprile 2020, è intervenuta l'ordinanza del Presidente n. 48, dettando, tra l'altro, alcune "ulteriori disposizioni in materia ambientale" (rispettivamente punti **19, 20, 21 e 22** dell'ordinanza n. 48). Tali disposizioni sono state definite, peraltro, anche sulla scorta degli elementi emersi dal confronto promosso da questa Agenzia con codeste Associazioni di categoria, intervenute nell'incontro tenutosi l'8 ottobre scorso.

Alla luce del mutamento del quadro di riferimento, questa Agenzia, come già avvenuto, da ultimo, con la citata nota del 30 luglio scorso indirizzata a codeste Associazioni in merito alle modifiche dell'ordinanza del 10 aprile 2020, ritiene opportuno fornire alla Vostra attenzione – e, Vostro tramite, agli operatori economici interessati – un quadro aggiornato delle suddette disposizioni, quale risultante dall'ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020 nel suo combinato disposto con le precedenti ordinanze del 10 aprile 2020 e del 31 luglio 2020.

Nello specifico, l'ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020 ha stabilito quanto segue:

- al **punto 19**, la proroga fino al 31 gennaio 2021 – in ragione dell'evidente trasversalità e legame con l'emergenza sanitaria – delle misure previste dai punti 5.1 e 5.2 dell'ordinanza del 10 aprile 2020, concernenti rispettivamente le disposizioni per la raccolta dei rifiuti dei nuclei familiari in cui siano presenti persone risultate positive al Covid-19 o in quarantena obbligatoria e le disposizioni relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, nonché dal punto 6 della stessa ordinanza del 10 aprile 2020, relativamente allo svolgimento delle assemblee pubbliche o altre forme partecipative tramite strumenti telematici o piattaforme digitali;
- al **punto 20**, un'ulteriore sospensione – dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 – dei termini temporali previsti dalla legge per il solo deposito temporaneo di rifiuti di cui al primo paragrafo del punto 1.1. dell'ordinanza del 10 aprile 2020.  
Quest'ulteriore sospensione per i soli termini del deposito temporaneo segue, dunque, alla sospensione dal 23 febbraio al 31 luglio 2020 già prevista dal predetto primo paragrafo del punto 1.1 dell'ordinanza del 10 aprile 2020: sospensione, quest'ultima, che non era stata prorogata in virtù del punto 3 dell'ordinanza del Presidente del 31 luglio 2020.  
A tal riguardo si evidenzia che – alla luce di quanto disposto, a suo tempo, dal punto 3 dell'ordinanza del 31 luglio 2020 e, ora, dal punto 20 dell'ordinanza del 15 ottobre 2020 – ai fini del computo del limite temporale massimo previsto per il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb), n. 2, del D.Lgs. 152/2006 resta salvo – ovvero si computa – il tempo trascorso tra il 1° agosto 2020 e il 14 ottobre 2020 (compreso).  
Per inciso, si rappresenta che la sospensione dei termini di messa in riserva e deposito preliminare prevista dal primo paragrafo del punto 1.2 dell'ordinanza del 10 aprile 2020 è venuta meno con il 31 luglio 2020 in virtù della sua mancata proroga e non è stata più rinnovata.
- al **punto 21**, di non prorogare oltre il 15 ottobre 2020 l'efficacia delle misure previste o la portata di quei termini dettati dai seguenti punti dell'ordinanza del Presidente del 10 aprile 2020:
  - secondo paragrafo del punto 1.1, in relazione alla deroga alle soglie volumetriche del deposito temporaneo di rifiuti;

- secondo paragrafo del punto 1.2, in relazione alla deroga alle soglie volumetriche per le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
- punto 1.3, relativamente alle disposizioni di carattere generale per le diverse forme di stoccaggio;
- punto 2, concernente le disposizioni in materia di adempimenti ambientali, con la precisazione di cui al successivo punto 22 dell'ordinanza n. 48 (v. *infra*);
- punto 3, relativamente alla possibilità di sospendere i lavori di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
- punto 4, concernente il differimento del pagamento dei diritti di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in forma semplificata.

Pertanto, per effetto del punto 21 dell'ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020 – in combinazione con quanto previsto dal punto 3 dell'ordinanza del 31 luglio 2020 –, il termine di cessazione dell'efficacia delle suddette disposizioni è il 15 ottobre 2020. Termine questo cui però, per consentire agli operatori che abbiano beneficiato delle deroghe di rientrare nella normale gestione ed adempiere alle ordinarie previsioni della legge e/o dei titoli abilitativi, vanno aggiunti gli ulteriori termini previsti dai singoli punti dell'ordinanza del 10 aprile 2020, come, ad esempio, il termine di sessanta giorni per il rientro nelle soglie volumetriche di rifiuti stoccati previste dalla legge o dalle autorizzazioni ovvero i termini previsti per la ripresa della frequenza degli autonomi controlli;

- al **punto 22**, con riguardo al punto 2 dell'ordinanza del 10 aprile 2020, concernente la possibilità di differimento delle prescrizioni o raccomandazioni di autorizzazioni o valutazioni ambientali cui non fosse stato possibile adempiere nel periodo tra il 23 febbraio e il 15 ottobre 2020 – ferma restando la cessazione dal 15 ottobre 2020 della deroga prevista dal suddetto punto 21 dell'ordinanza n. 48 – è stato previsto il termine di trenta giorni per lo svolgimento di quegli adempimenti la cui scadenza ricadrebbe tra il 15 e il 30 ottobre 2020.

Infine, per completezza si rammenta che per quanto concerne i soli provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (con esclusione, quindi, delle altre valutazioni ambientali di diversa denominazione), in virtù di quanto disposto dal punto 9 dell'ordinanza del Presidente del 31 luglio 2020, quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 ottobre 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi al 15 ottobre 2020.

Stante il suddetto quadro di riferimento, nel rinviare al relativo schema riepilogativo qui in calce nonché al testo dell'ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020 allegato alla presente (altresì disponibile sul sito di questa Agenzia, oltre che quello della Provincia, unitamente alle ordinanze del 10 aprile e del 31 luglio), questa Agenzia rimane a disposizione per eventuali informazioni a tal riguardo. La stessa Agenzia rimane altresì disponibile, qualora l'andamento della emergenza sanitaria in corso, e con essa lo svolgimento delle attività economiche, lo richiedessero, ad ulteriori confronti e approfondimenti per valutare la eventuale proposta di adozione di ulteriori disposizioni in materia ambientali, se necessarie.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE  
- dott. Enrico Menapace -



Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

LT-SC-MFo/gb

*Allegato:*

- ordinanza del 10 aprile 2020 del Presidente della Provincia;
- ordinanza del 31 luglio 2020 del Presidente della Provincia;
- ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020 del Presidente della Provincia.

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA n. 48 del 15 OTTOBRE 2020:  
 QUADRO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE  
 IN COMBINAZIONE CON ORDINANZE 10 APRILE 2020 E 31 LUGLIO 2020**

<b>Punti dell'ordinanza del 10 aprile 2020</b>	<b>Breve descrizione della deroga</b>	<b>Scadenza ed eventuale termine per il ritorno alla normale gestione</b>
<b>1. Disposizioni in materia di stoccaggio di rifiuti</b> 1.1 <b>Deposito temporaneo</b> – primo paragrafo sui <b>termini</b>	Sospensione tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020 e tra il 15 ottobre e il 31 dicembre 2020 dei termini massimi previsti dalla legge (art. 183, comma 1, lett bb), n. 2, d.lgs 152/2006)	<b>31 dicembre 2020</b> (con ricorrenza dei termini dal 1° gennaio 2021) NB: dal 1° agosto 2020 al 14 ottobre 2020 i termini sono decorsi
1. Disposizioni in materia di stoccaggio di rifiuti 1.1 <b>Deposito temporaneo</b> – secondo paragrafo sui <b>volumi</b> + 1.3 Disposizioni di carattere generale per le diverse forme di stoccaggio	Aumento dei volumi di stoccaggio per deposito temporaneo fino al doppio delle soglie volumetriche previste dalla legge (art. 183, comma 1, lett. bb, n. 2, d.lgs 152/2006)	<b>15 ottobre 2020</b> ; i gestori che hanno beneficiato della deroga hanno a disposizione sessanta giorni di tempo dal 15 ottobre 2020 per il rientro nelle soglie previste dalla legge
<b>1. Disposizioni in materia di stoccaggio di rifiuti</b> 1.2 <b>Messa in riserva R13 e deposito preliminare D15</b> – primo paragrafo sui <b>termini</b>	Sospensione tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020 dei termini massimi previsti dalla legge o dalle autorizzazioni	<b>31 luglio 2020</b>
1. Disposizioni in materia di stoccaggio di rifiuti 1.2 <b>Messa in riserva R13 e deposito preliminare D15</b> – secondo paragrafo sui <b>volumi</b> + 1.3 Disposizioni di carattere generale per le diverse forme di stoccaggio	Aumento dei volumi di messa in riserva e deposito preliminare fino alla metà delle soglie volumetriche previste dalla legge o dalle autorizzazioni	<b>15 ottobre 2020</b> ; i gestori che hanno beneficiato della deroga hanno a disposizione sessanta giorni di tempo dal 15 ottobre 2020 per il rientro nelle soglie volumetriche previste dalle autorizzazioni o dalla legge
<b>2. Disposizioni in materia di adempimenti ambientali</b>	Adempimento a prescrizioni o raccomandazioni di autorizzazioni o valutazioni ambientali cui non è stato possibile adempiere tra il 23 febbraio e il 15 ottobre 2020	<b>15 ottobre 2020</b> ; l'adempimento deve avvenire nel termine originariamente prescritto o, al massimo, entro sessanta giorni dal 15 ottobre 2020; se l'adempimento, al netto del periodo di sospensione, scadesse tra il 15 e il 30 ottobre 2020, ad esso si dovrà ottemperare al massimo entro un mese dall'originaria scadenza (tra il 15 e il 30 novembre 2020)
	Autonomi controlli che non è stato possibile eseguire tra il 23 febbraio e il 15 ottobre 2020 (fatto salvo l'onere di comunicazione previsto dal punto 2.1 dell'ordinanza)	<b>Ripristino della normale frequenza dal giorno successivo al 15 ottobre 2020</b> (o, al massimo, entro sessanta giorni, qualora la frequenza degli autonomi controlli sia superiore al periodo 23 febbraio-15 ottobre 2020)
	Possibilità di sospendere il termine di 15 giorni per la messa in esercizio degli impianti (salvo l'onere di comunicazione preventiva)	<b>Dal 15 ottobre 2020 riprende il termine di 15 giorni per il periodo residuo</b>

3. <b>Terre e rocce da scavo</b>	Possibilità per i produttori impossibilitati a proseguire le attività di sospendere i termini previsti da piani e dichiarazioni di utilizzo per il periodo 23 febbraio-15 ottobre 2020	<b>Dal 15 ottobre 2020 non</b> è più possibile sospendere i termini di utilizzo
4. <b>Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in forma semplificata</b>	Differimento del versamento dei diritti di iscrizione al sessantesimo giorno successivo alla cessazione dell'emergenza sanitaria (15 ottobre 2020)	<b>Il termine previsto</b> per il versamento dei diritti di iscrizione <b>è il 14 dicembre 2020</b>
5. Disposizioni in materia di <b>rifiuti urbani</b>	Disposizioni per la raccolta dei rifiuti dei nuclei famigliari in cui siano presenti persone risultate positive al Covid-19 o in quarantena obbligatoria	Le disposizioni di questo paragrafo <b>rimangono in vigore fino al 31 gennaio 2021</b> (punto 19 dell'ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020)
	Disposizioni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti	Le disposizioni di questo paragrafo <b>rimangono in vigore fino al 31 gennaio 2021</b> (punto 19 dell'ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020)
6. Disposizioni in materia di <b>partecipazione pubblica nei provvedimenti amministrativi</b>	Svolgimento tramite strumenti telematici o piattaforme digitali per le assemblee pubbliche o le altre forme partecipative che implicino l'assemblamento di più persone per il periodo dell'efficacia dell'ordinanza	Le disposizioni di questo paragrafo <b>rimangono in vigore fino al 31 gennaio 2021</b> (punto 19 dell'ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020)